

REGOLAMENTO (CEE) N. 1845/91 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio⁽⁵⁾ ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte « porti Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di

importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU/t, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1107; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1101 00 00 di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 76.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 giugno 1991;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti confor-

memente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 0,151 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0,84
1001 10 90	0	0	0	0,84
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	3,78	3,78	3,82
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0